

- il 7 settembre 2004, a partire dalle ore 00:32 e, per l'intera notte, fino alle ore 06:26, messaggi promozionali di servizi "audiotex" (programma dal titolo "Sexy Moon") incentrati sulla rappresentazione di pose ed atteggiamenti che richiamano, anche in maniera provocatoria, l'attività sessuale, con protratta esibizione di nudi femminili integrali, atti di autoerotismo e rapporti sessuali di gruppo;

- il 30 ottobre 2004, a partire dalle ore 23:56 e, per l'intera notte, fino alle ore 06:31 del 31 ottobre 2004, un filmato dal titolo "The Rose Blulight" e, a seguire, il programma "Proposte indecenti" ed ancora messaggi promozionali di servizi "audiotex" (programma dal titolo "Sexy Moon"), tutti incentrati sulla rappresentazione di pose ed atteggiamenti che richiamano, anche in maniera provocatoria, l'attività sessuale, con protratta esibizione di nudi femminili integrali, atti di autoerotismo e rapporti sessuali di gruppo e tra persone dello stesso sesso;

- in data 17 marzo 2005 a partire dalle ore 00:40 e fino alle ore 01:39, il film "Messalina – orgasmo imperiale" contenente scene pose ed atteggiamenti che richiamano l'attività sessuale, con atti di autoerotismo e rapporti sessuali di gruppo e tra persone dello stesso sesso;

- in data 27 marzo 2005, a partire dalle ore 23:56 e fino alle ore 01:25 del 28 marzo 2005, il film di genere comico erotico "Incontri ravvicinati del 4° tipo" contenente scene pose ed atteggiamenti che richiamano l'attività sessuale;

- in data 4 ottobre 2005, a partire dalle ore 23:05 e fino alle ore 00:34 del 5 ottobre, il film "Top Girl" contenente scene pose ed atteggiamenti che richiamano, anche in maniera provocatoria, l'attività sessuale;

- in data 11 ottobre 2005, a partire dalle ore 23:03 e fino alle ore 00:34 del 12 ottobre, il film "Una vita da sballo" contenente scene pose ed atteggiamenti che richiamano, anche in maniera provocatoria, l'attività sessuale;

- in data 13 ottobre 2005, a partire dalle ore 00:20 e fino alle ore 00:54, il programma "Playboy" incentrato sulla rappresentazione di pose ed atteggiamenti che richiamano, anche in maniera provocatoria, l'attività sessuale, con esibizione di nudi femminili integrali, rapporti sessuali anche di gruppo e tra persone dello stesso sesso;

- in data 16 ottobre 2005, a partire dalle ore 01:06 e fino alle ore 01:32, il programma "Proposte indecenti" incentrato sulla rappresentazione di pose ed atteggiamenti che simulano l'attività sessuale, con esibizione di nudi femminili integrali, rapporti sessuali anche di gruppo e tra persone dello stesso sesso;

VISTE le memorie giustificative in data 30 settembre 2006 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0040625 del 9 ottobre 2006), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- l'atto di contestazione è tardivo stante l'eccessivo intervallo di tempo intercorso tra la commissione della prospettata violazione (programmi andati in onda dal settembre 2004 all'ottobre 2005) e la notifica dello stesso;

- i programmi oggetto di contestazione contengono immagini erotiche ma non pornografiche;

- le trasmissioni oggetto di contestazione non contengono immagini che in relazione all'orario di trasmissione possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

UDITA la parte in audizione in data 25 ottobre 2006, nel corso della quale il rappresentante della società T.R.M. Teleradio del Mediterraneo S.p.A. ha confermato integralmente le argomentazioni rappresentate nelle memorie giustificative ribadendo l'eccezione di nullità della contestazione per tardività della stessa e chiedendo accesso alla registrazione dei programmi oggetto della contestazione;

ESPERITO l'accesso alla registrazione dei programmi oggetto della contestazione in data 22 novembre 2006;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente limitatamente alla parte in cui si sostiene che, in relazione all'orario di trasmissione, i programmi oggetto di contestazione non possono nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori;

RITENUTO, viceversa, di non poter accogliere le ulteriori dedotte giustificazioni per le seguenti ragioni:

- il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di adozione dell'atto di contestazione della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali (nel caso di specie il 2 agosto 2006) mediante il quale viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato A alla delibera n. 136/06/CONS;

- nei messaggi promozionali di cui sopra le rappresentazioni di pose ed atteggiamenti che richiamano anche in maniera provocatoria ed esplicita l'attività sessuale, integrano la fattispecie di scene pornografiche, risultando connotate da gratuità ed esorbitanti dallo scopo promozionale di servizi "audiotex" a contenuto erotico caratterizzante il contesto del programma nell'ambito del quale sono state trasmesse;

- nei filmati trasmessi dall'emittente le rappresentazioni di pose ed atteggiamenti che richiamano l'attività sessuale, di atti di autoerotismo, di rapporti sessuali anche di gruppo e tra persone dello stesso sesso, totalmente decontestualizzati, privi di elementi redimenti e pertanto connotati dalla gratuità, integrano la fattispecie di scene pornografiche;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante sia la natura dell'illecito - attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori - sia la frequenza con la quale l'emittente ha trasmesso il genere di programmazione oggetto di contestazione;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione non solo non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso, ma è venuta meno all'impegno assunto in data 2 dicembre 2004 di non programmare trasmissioni e/o pubblicità di servizi audiotex che possano originare contestazioni di violazione della normativa vigente;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società T.R.M. Teleradio del Mediterraneo S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

alla società T.R.M. Teleradio del Mediterraneo S.p.A., con sede legale in Palermo, viale Regione Siciliana n. 4468, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*T.R.M. Teleradio del Mediterraneo*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.500.,00 (quattromilacinquecento/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 8/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Napoli, 17 gennaio 2007

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

DELIBERA N. 104/06/CSP**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ RADIO ROMA NORD S.R.L.
(EMITTENTE RADIOFONICA IN AMBITO LOCALE “RADIORADIO”) PER
LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B), DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L’AUTORITA’**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’8 giugno 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2001, n. 294, modificato con delibera dell’Autorità n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;

VISTO il nuovo “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la nota del Dipartimento vigilanza e controllo trasmessa in data 22 novembre 2005, prot. n. 1839/DVC/05, con la quale il suddetto Dipartimento ha segnalato che la società Radio Roma Nord S.r.l., con sede legale in Roma, Via Serra de’ Conti n. 68, esercente l’emittente radiofonica in ambito locale “*Radioradio*”, ha trasmesso, nel corso del programma “Un giorno speciale”, andato in onda il giorno 20 settembre 2005, l’intervento del prof. Mario Tozzi, caratterizzato, al di là della marcata valenza aggressiva delle parole pronunciate, dall’uso di un linguaggio scorretto, costituito da “*espressioni contumeliose, che additano il destinatario* – un noto esponente della Chiesa cattolica - *al dileggio e al disprezzo in sé e per i valori che esso rappresenta, nonché dall’incitamento/ propaganda contro il ruolo della Chiesa nella*

vita sociale inteso/a come formazione di un giudizio negativo dal quale, addirittura, si auspica che discendano determinate azioni (quali la distruzione delle chiese e così via)”;

VISTO l'atto del Dipartimento garanzie e contenzioso di questa Autorità in data 23 gennaio 2006, n. 05/06/DGC/AEM, notificato in data 26 gennaio 2006, con il quale è stata contestata alla società Radio Roma Nord S.r.l., con sede legale in Roma, Via Serra de' Conti n. 68, esercente l'emittente radiofonica in ambito locale “*Radioradio*”, la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per la presentazione delle memorie giustificative da parte della società;

RITENUTO che nel programma “Un giorno speciale”, nella puntata trasmessa in data 20 settembre 2005, risultano effettivamente essere state adoperate dal prof. Mario Tozzi, personaggio popolare che gode di prestigio e seguito presso gli utenti radiotelevisivi, le espressioni rilevate dal Dipartimento vigilanza e controllo nell'attività di monitoraggio come sopra documentata, e in particolare risulta essere stata effettuata propaganda contro il ruolo della Chiesa nella vita sociale, in termini e toni atti ad integrare l'incitamento all'intolleranza nei confronti delle istituzioni della Chiesa cattolica, dei suoi esponenti e degli edifici che la rappresentano attraverso la induzione a pulsioni aggressive in violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

CONSIDERATO che la disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo comunque vietate le trasmissioni che inducono ad atteggiamenti di intolleranza fondati su differenze di religione;

RITENUTO che la protezione del sentimento religioso è venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di libertà di religione, come tale tutelabile tra i diritti fondamentali della persona (Corte Costituzionale, 14 novembre 1997, n. 329);

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00) ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura massima, pari a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Radio Roma Nord S.r.l., deve ritenersi oggettivamente elevata in considerazione della sua incidenza su un rilevante bene giuridico, quale la tutela del sentimento religioso, nonché della violazione del divieto a mandare in onda trasmissioni che integrino l'incitamento all'intolleranza nei confronti delle istituzioni della Chiesa cattolica, dei suoi esponenti e degli edifici che la rappresentano attraverso la induzione a pulsioni aggressive;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: l'emittente non ha adottato misure specifiche ed efficaci per eliminare le conseguenze della violazione;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società Radio Roma Nord S.r.l. non ha inviato alcuna memoria difensiva né offerto il pagamento in misura ridotta nei termini consentiti dalla legge così manifestando noncuranza per l'istituzione e il ruolo di garante ad essa attribuito dalla legge;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 14 gennaio 2006, n.11, nonché la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 gennaio 2006, n. 25, relative alla definizione della nuova struttura organizzativa dell'Autorità nonché l'attribuzione delle attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso, alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

ORDINA

alla Radio Roma Nord S.r.l., con sede in Roma, Via Serra de' Conti n. 68, quale concessionaria dell'emittente radiofonica *"Radioradio"*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00),

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 104/06/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

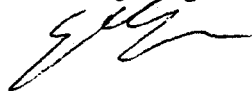
La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Roma, lì 8 giugno 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

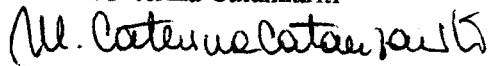


IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino



per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



DELIBERA N. 25/07/CSP**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' T.R.M. TELERADIO DEL
MEDITERRANEO S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE
TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "VIDEOMED") PER LA VIOLAZIONE
DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 febbraio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2001, n.294, modificato con delibera dell'Autorità n.336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240 e successivamente abrogato con delibera dell'Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la nota prot. n. ITS/38/04/MSC del 13 ottobre 2004, pervenuta all'Autorità il 19 ottobre 2004 (prot. n. 23437/NA), con la quale l'Ispettorato territoriale per la Sicilia del Ministero delle Comunicazioni ha segnalato la trasmissione di filmati di genere porno-erotico a supporto di servizi *audiotex*, il 21 settembre 2004 in fascia oraria notturna, da parte dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*Videomed*” della società T.R.M. Teleradio del Mediterraneo S.p.A., con sede legale in Palermo, viale Regione Siciliana n. 4468;

VISTA la nota prot. n. ITS/01/05/977/MSC del 24 gennaio 2005, pervenuta all'Autorità il 27 gennaio 2005 (prot. n. 1897/NA), con la quale l'Ispettorato territoriale per la Sicilia del Ministero delle Comunicazioni ha segnalato la trasmissione di filmati

di genere porno-erotico a supporto di servizi *audiotex*, il 17 dicembre 2004 in fascia oraria notturna, da parte della stessa emittente "*Videomed*";

VISTA la nota prot. n. ITS/07/06/1747/MSD del 31 gennaio 2006, pervenuta all'Autorità il 14 febbraio 2006 (prot. n. 5190), con la quale il citato Ispettorato territoriale per la Sicilia del Ministero delle Comunicazioni ha segnalato la trasmissione di filmati di genere porno-erotico a supporto di servizi *audiotex*, il 24 dicembre 2005 in fascia oraria notturna, da parte della medesima emittente "*Videomed*";

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 4 settembre 2006, n. 64/06/DICAM/N°PROC.1468/FB, notificato in data 27 settembre 2006, con il quale veniva contestata alla citata T.R.M. Teleradio del Mediterraneo S.p.A., con sede in Palermo, viale Regione Siciliana n. 4468, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Videomed*", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso scene pornografiche ed in particolare:

- il 21 settembre 2004, a partire dalle ore 01:17 fino alle ore 02:10, messaggi promozionali di servizi "*audiotex*" incentrati sulla rappresentazione di pose ed atteggiamenti che richiamano, anche in maniera provocatoria, l'attività sessuale, con esibizione di nudi femminili integrali;

- il 17 dicembre 2004, a partire dalle ore 02:14 fino alle ore 02:56, messaggi promozionali di servizi "*audiotex*" incentrati sulla rappresentazione di pose ed atteggiamenti che richiamano l'attività sessuale, con esibizione di nudi femminili integrali;

- il 24 dicembre 2005, a partire dalle ore 01:47 fino alle ore 01:55, messaggi promozionali di servizi "*audiotex*" incentrati sulla rappresentazione di pose ed atteggiamenti che richiamano l'attività sessuale, con esibizione di nudi femminili integrali e, a seguire, dalle ore 02:37 fino alle ore 03:10, il programma "*La diretta di Diva Futura*" nel corso del quale la protagonista si intrattiene in diretta telefonica con i telespettatori, esibendo il proprio corpo interamente nudo in atteggiamenti che richiamano, anche in maniera provocatoria, l'attività sessuale (ore 03:04: atti di autoerotismo e visione diretta dell'organo sessuale);

VISTE le memorie giustificative in data 25 ottobre 2006 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0045372 del 2 novembre 2006), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- l'atto di contestazione è tardivo stante l'eccessivo intervallo di tempo intercorso tra la commissione della prospettata violazione (programmi andati in onda dal settembre 2004 al dicembre 2005) e la notifica dello stesso;

- i programmi oggetto di contestazione contengono immagini erotiche ma non pornografiche;

- l'emittente "*Videomed*" è stata ceduta dalla società T.R.M. Teleradio del Mediterraneo S.p.A ad altro soggetto e pertanto non può più trasmettere programmi del genere di quelli contestati;

ESPERITO l'accesso alla registrazione dei programmi oggetto della contestazione in data 22 novembre 2006;

UDITA la parte in audizione in data 22 novembre 2006, nel corso della quale il rappresentante della società T.R.M. Teleradio del Mediterraneo S.p.A. ha confermato integralmente le argomentazioni rappresentate nelle memorie giustificative ribadendo l'eccezione di nullità della contestazione per tardività della stessa;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione, decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di adozione dell'atto di contestazione della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali (nel caso di specie il 4 settembre 2006) mediante il quale viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato A alla delibera n. 136/06/CONS;

- nei programmi mandati in onda dall'emittente le rappresentazioni di pose ed atteggiamenti che richiamano anche in maniera provocatoria ed esplicita l'attività sessuale, integrano la fattispecie di scene pornografiche, risultando connotate da gratuità ed esorbitanti dallo scopo promozionale di servizi "audiotex" a contenuto erotico caratterizzante il contesto dei programmi nell'ambito dei quali sono state trasmesse;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante sia la natura dell'illecito - attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori - sia la frequenza con la quale l'emittente ha trasmesso il genere di programmazione oggetto di contestazione;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società T.R.M. Teleradio del Mediterraneo S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

ORDINA

alla società T.R.M. Teleradio del Mediterraneo S.p.A., con sede legale in Palermo, viale Regione Siciliana n. 4468, già esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale *"Videomed"*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 25/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.*

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 22 febbraio 2007

IL COMMISSARIO/RELATORE

Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

DELIBERA N. 26/07/CSP**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' LA 9 S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "LA 9") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 febbraio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2001, n.294, modificato con delibera dell'Autorità n.336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240 e successivamente abrogato con delibera dell'Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11, e la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 112/2004 e al decreto legislativo n. 177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

messaggi promozionali di servizi “*audiotex*” a carattere erotico da parte dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*LA 9*”, allegando i supporti magnetici recanti le registrazioni dei programmi mandati in onda dalla citata emittente in fascia oraria notturna, effettuate a campione dal Compartimento Polizia Postale “*VENETO*” nei mesi di maggio e giugno 2005;

VISTA la nota prot. n. CTM/62a/Segn del 19 aprile 2006, pervenuta all'Autorità il 27 aprile 2006 (prot. n. 0018530), con la quale il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori ha segnalato la trasmissione, nella notte tra il 26 ed il 27 marzo 2006, di messaggi promozionali di “*hot lines*” da parte della medesima emittente “*LA 9*”;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 4 settembre 2006, n. 67/06/DICAM/N°PROC.1474/FB, notificato in data 25 settembre 2006, con il quale veniva contestata alla citata società LA 9 S.p.A. con sede legale in Padova, via Venezia n. 57, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*La 9*”, la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso messaggi promozionali di servizi “*audiotex*” recanti scene pornografiche nella programmazione notturna del 21 maggio 2005 e del 27 marzo 2006;

VISTE le memorie giustificative in data 10 ottobre 2006 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0041959 del 16 ottobre 2006), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- la contestazione è nulla per inesistenza - nel momento in cui si sarebbe verificato il fatto ritenuto illecito (messa in onda del programma oggetto di contestazione in data 21 maggio 2005 e 27 marzo 2006) - delle norme di legge di cui si contesta la violazione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177);

- i programmi oggetto di contestazione non contengono immagini pornografiche né scene che in relazione all'orario di trasmissione possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

UDITA la parte in audizione in data 23 novembre 2006, nel corso della quale il rappresentante della società LA 9 S.p.A., nel richiamarsi integralmente alle argomentazioni esposte nelle memorie giustificative, ha presentato memorie integrative ribadendo l'eccezione di nullità dell'atto di contestazione e rappresentando che la società LA 9 S.p.A. - pur ritenendo di non aver mai violato né inteso violare le vigenti disposizioni in materia - a seguito della notifica dell'atto di contestazione ha modificato la linea editoriale disponendo un maggiore controllo preventivo sull'intera programmazione notturna;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente limitatamente alla parte in cui si sostiene che, in relazione all'orario di trasmissione, i programmi oggetto di contestazione non possono nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori;

RITENUTO, viceversa, di non poter accogliere le ulteriori dedotte giustificazioni per le seguenti ragioni:

- la norma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge 3 maggio 2004, n. 112, che sanciva il divieto di trasmissione di programmi che presentano scene pornografiche - vigente al momento in cui si è verificato il fatto che ha dato origine all'atto di contestazione - è stata abrogata dall'articolo 54, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante "*Testo unico della radiotelevisione*" e trasfusa, senza innovazioni sostanziali, nell'articolo 4, comma 1 lettera b) di quest'ultimo;

- le abrogazioni disposte da un testo unico, quando la legge delega ad esso sottostante gli affida una ricognizione essenzialmente compilativa, come nel caso del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, hanno in prevalenza natura soltanto formale, poiché la norma sostanziale continua a vigere immutata nel testo unico (c.d. abrogazione per inclusione); nel caso di specie, pertanto, è stata contestata la violazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore, in quanto il precetto e la condotta che ne costituiscono l'oggetto sono rimasti immutati nella loro descrizione soggettiva ed oggettiva pur nel variare delle fonti;

- nei messaggi promozionali trasmessi dall'emittente "LA 9" le rappresentazioni di pose ed atteggiamenti che richiamano anche in maniera provocatoria l'attività sessuale, integrano la fattispecie di scene pornografiche, risultando connotate da gratuità ed esorbitanti dallo scopo promozionale di servizi "audiotex" a contenuto erotico caratterizzante il contesto del programma nell'ambito del quale sono state trasmesse;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società LA 9 S.p.A. deve ritenersi considerevole, stante sia la frequenza delle trasmissioni oggetto di contestazione (duplice segnalazione da parte del Dipartimento vigilanza e controllo dell'Autorità e del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori) sia la natura dell'illecito, attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società si è impegnata a modificare la linea editoriale disponendo un maggiore controllo preventivo sull'intera programmazione notturna;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società LA 9 S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi

vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

ORDINA

alla società LA 9 S.p.A., con sede legale in Padova, via Venezia n. 57, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "LA 9", di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 26/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

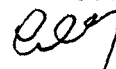
Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 22 febbraio 2007

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò



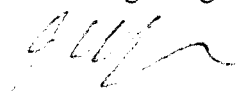
IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino



IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti

